



## **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

*Provincia di Teramo*

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 86 del 16-04-2020**

**Oggetto:** *EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DONAZIONI  
VARIE ATTIVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PROVVEDIMENTI*

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di aprile, in Roseto degli Abruzzi, nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, alle ore 13:20, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. AVV. SABATINO DI GIROLAMO in qualità di SINDACO, nelle persone dei Signori assessori

<b>AVV. SABATINO DI GIROLAMO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DOTT. SIMONE TACCHETTI</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SIG.RA CARMELA BRUSCIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>GEOM. NICOLA PETRINI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>AVV. LUCIANA DI BARTOLOMEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>AVV. ORAZIO VANNUCCI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori;  
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**Soggetta a controllo N**

**Soggetta a comunicazione S**

**Immediatamente eseguibile S**

**Soggetta a ratifica N**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto:** - l'art. 43 della Legge 449/1997 e s. m. ed integrazioni che testualmente recita: *“Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.*

*1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.*

*2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato .....omissis..... Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.*

*3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

*4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato.....omissis.....*

*5. ....omissis...*

**Visto** l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000: *“Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni:*

*1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”;*

**Visto** l'art. 120 del D.Lgs. 42/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.*

*2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.*

*3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.*

**Visto** il D.Lgs. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

e in particolare l'art. 19 Contratti di sponsorizzazione: *“1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*

*2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;*

e l'articolo 20: Opera pubblica realizzata a spese del privato. *“1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*

*2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.*

*3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi”;*

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 Aprile 2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per le sponsorizzazioni;

**Considerato** che si intende ricorrere ai contratti di sponsorizzazione al fine di cercare risorse autonome per sviluppare nuovi programmi e favorire percorsi di innovazione creando sinergie tra l'Amministrazione e i privati;

**Considerato** che il Lions Club, sezione di Roseto degli Abruzzi, ha manifestato la volontà di donare al Comune di Roseto degli Abruzzi, in occasione del difficile momento di emergenza, e in un'ottica di collaborazione, una somma di denaro, come di seguito elencata, da devolvere a nuclei familiari in stato di bisogno, individuati dal Servizio Sociale Professionale, per il pagamento delle utenze:

- 1) Lions Club sezione di Roseto degli Abruzzi € 800,00 mediante bonifico sul c/c dedicato all'emergenza;

**Dato atto** che l'amministrazione utilizzerà la somma proveniente dallo sponsor per le finalità indicate dal Lions Club, e che, per tale indicata finalità, la somma medesima non può essere utilizzata per i buoni spesa/solidarietà di cui al O.C.D.P.C. n.658/2020;

**Ritenuto** di autorizzare il Dirigente competente all'affidamento del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di quanto sopra esposto, con le procedure di cui all'articolo 5 del citato regolamento;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 241/90;
- 2) Di autorizzare l'attivazione dei contratti di sponsorizzazione, nei limiti e con le procedure di cui al Regolamento per le sponsorizzazioni, approvate con delibera C.C. n. 28 del 19/04/2017, per procedere alla seguente donazione al Comune di Roseto degli Abruzzi:
  - Lions Club sezione di Roseto degli Abruzzi € 800,00 mediante bonifico sul c/c dedicato all'emergenza;a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno, come individuati dal Servizio Sociale Professionale, per il pagamento delle utenze;
- 3) Di dare mandato al competente dirigente di adottare gli atti e le procedure necessarie per l'affidamento del contratto di sponsorizzazione a contenuto economico, con le procedure di cui al Regolamento vigente;

4) Di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Lorena Marcelli.

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
AVV. SABATINO DI GIROLAMO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Ssa Fabiola Candelori